

Allegato 1 della Comunicazione concernente il credito d'investimento forestale (CI)

Contatto

Telefono 058 464 78 55
E-mail wald@bafu.admin.ch
Internet www.bafu.admin.ch/ci

1. Procedura

Su mandato del Cantone, le diverse questioni inerenti i crediti d'investimento o parti di esse possono essere trattate da un ente amministrativo oppure da un ente giuridicamente indipendente, esterno all'Amministrazione.

I Cantoni non possono escludere dalla pretesa di un credito d'investimento forestale i beneficiari previsti dalla legge forestale, dall'ordinanza forestale e dalla Circolare 17 (p. es. imprese che in qualità di mandatarie curano o utilizzano il bosco a titolo professionale). Allo stesso modo non possono essere stralciati singoli progetti sussidiabili. Sono determinanti l'appropriatezza e l'economicità del progetto.

L'organizzazione e lo svolgimento del progetto, i responsabili e i loro compiti, la regolamentazione delle competenze e delle firme (circondario, servizio forestale, servizio delle finanze ecc.) vanno stabilite dal Cantone per iscritto.

Per la conduzione del progetto valgono tra l'altro i principi della rappresentazione al lordo, della specificazione e dell'annualità.

- Rappresentazione al lordo: i versamenti e i rimborsi concernenti i progetti vanno documentati separatamente, senza accreditamento reciproco e per l'ammontare totale.
- Specificazione: i versamenti e i rimborsi concernenti i progetti possono essere strutturati in ogni momento a seconda delle spiegazioni di cui al numero 5 della Circolare n. 17.
- Annualità: i dati dei progetti rilevati per il resoconto si riferiscono a un anno civile. Tutti gli eventi concernenti il progetto nell'anno civile in questione devono essere rilevati, se necessario procedendo a opportune delimitazioni.

La richiesta di parti di credito presso la Confederazione, da parte del Cantone, può avvenire solo poco tempo prima del loro impiego (da 1 a 3 mesi al massimo).

2 Condizioni e obiettivi

Le condizioni per i mutui in ambito forestale sono stabilite nell'articolo 40 LFo in combinato disposto con l'articolo 60 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01). Nella Comunicazione concernente il credito d'investimento forestale sono definiti gli obiettivi che consentono di migliorare l'efficienza della gestione forestale.

Le condizioni e gli obiettivi stabiliti si riferiscono alla gestione forestale, in particolare al miglioramento dell'efficienza e quindi della competitività dell'economia forestale svizzera. L'obiettivo principale è garantire la sopravvivenza a medio e lungo termine dell'economia forestale (cfr. anche Politica forestale 2020, obiettivo 6 «Migliorare la capacità produttiva dell'economia forestale» > www.bafu.admin.ch/wald/)

3. Numerazione

In ambito cantonale i progetti di mutuo vanno contrassegnati e identificati in modo uniforme e standardizzato. Ciò può avvenire nel modo seguente:

Componente - Cantone - Numero
441 - Cantone - 0001.00

4. Domande - Impegni - Contratti di mutuo

Il disbrigo delle domande come pure i criteri d'esame devono essere standardizzati dal Cantone e vanno fissati per iscritto.

Un credito d'investimento implica un contratto di mutuo.

I documenti concernenti un progetto (domanda con allegati, contratto, versamenti e rimborsi, pezze giustificative ecc.) vanno raccolti in un dossier di progetto.

5. Versamenti

I versamenti devono essere notificati per iscritto al beneficiario del mutuo.

I versamenti si basano su fatture originali con le relative conferme di pagamento e sono attribuiti a un preciso progetto di mutuo. Le pezze giustificative contengono: la data di emissione, il nome e l'indirizzo di chi ha emesso la fattura, il progetto, l'importo, l'indirizzo per il versamento (compresi i beneficiari finali), il visto per la correttezza materiale (servizio specializzato), il numero della pezza giustificativa, l'anno fiscale, il visto (del contabile) per la correttezza formale.

I versamenti di mutui basati sui costi residui di lavori che già beneficiano di sussidi vengono calcolati sulla base di singoli versamenti di sussidi (stime delle spese, consuntivi a pezze giustificative e finali). L'importo massimo che può essere versato è quello che corrisponde al totale dei costi residui conteggiabili accumulati fino a quel momento. I contributi di terzi devono essere tenuti in considerazione.

In caso di crediti di costruzione con successivo sovvenzionamento da parte di Confederazione e Cantone non deve prodursi un finanziamento superiore al 100 per cento. Il rimborso totale o periodico del credito di costruzione va quindi previsto all'inizio del sovvenzionamento. Se necessario può essere stipulato un nuovo contratto di mutuo per i costi residui. Le due varianti di finanziamento possono essere previste già prima dell'inizio nel contratto di mutuo.

In caso di progetti con ricavo dalla vendita del legname o regolamentazione su base forfettaria il Cantone deve verificare, almeno una volta nel corso della durata del progetto, se le condizioni finanziarie del beneficiario del mutuo sono migliorate (tra l'altro, non deve prodursi un grado di finanziamento superiore al 100%) e se si rende necessario un adattamento o uno scioglimento del contratto.

L'amministrazione di mutui non può essere ceduta a terzi. I mutui non possono essere versati su base forfettaria.

6. Rimborsi

Di norma, la durata del rimborso è di 10 anni. Per i mezzi di trasporto, i macchinari e le attrezzature è determinante la durata d'ammortamento.

I rimborsi di mutui possono essere impiegati all'interno del Cantone per ulteriori crediti d'investimento. Non sono consentite altre forme d'utilizzo.

I rimborsi devono essere confermati al beneficiario del mutuo per mezzo di una nota contabile.

7. Sicurezza sul lavoro

SUVA: per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro occorre osservare i seguenti punti:

7.1. Costruzioni

Oltre alla domanda di costruzione inoltrata al Comune occorre inviare all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro una proposta di piano o una domanda di esame del piano stesso. A seconda del Cantone, l'esame a perizia del piano viene effettuata conformemente alla legislazione cantonale o su base volontaria.

Nel quadro della pianificazione di un progetto di costruzione, mediante l'esame dei piani si valuta se le costruzioni o gli impianti previsti sono conformi alle diverse prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute (OLL 3 e 4, OPI, legge sui prodotti chimici, legge sugli esplosivi ecc.). In tal modo è possibile individuare e correggere prima dell'inizio dei lavori le eventuali lacune presenti nella pianificazione, evitando così costose modifiche successive.

Vi esortiamo pertanto a richiedere, attraverso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, un esame sul vostro piano presso l'apposito settore della Suva. La perizia da parte della Suva è gratuita.

Indirizzo di contatto per domande e informazioni:

Suva, servizio «Planvorlagen», casella postale, 6002 Lucerna; telefono 041/419 51 11 o per e-mail a planvorlagen@suva.ch

7.2. Veicoli, macchine e attrezzature forestali

Per i veicoli, le macchine e le attrezzature forestali, il produttore deve allegare una dichiarazione di conformità (secondo l'allegato II della direttiva 2006/42/CE) e apposite istruzioni per l'uso (conformemente all'allegato I cifra 1.7.4 della direttiva 2006/42/CE) redatte nella rispettiva lingua nazionale (tedesco, francese, italiano). Tale disposizione si fonda sulla legge federale del 19 marzo 2010 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e sulle ordinanze correlate (OSPro, OMacch).

Con la dichiarazione di conformità, la persona che immette sul mercato il prodotto attesta che il prodotto soddisfa tutte le prescrizioni applicabili per la sua immissione sul mercato, in particolare quelle in materia di sicurezza e di salute secondo l'allegato I della direttiva 2006/42/CE. È importante che, nel contratto d'acquisto, l'acquirente esiga la dichiarazione di conformità e le istruzioni per l'uso redatte nella rispettiva lingua nazionale (tedesco, francese, italiano).

Indirizzo di contatto per domande e informazioni:

Suva, Postfach, 6002 Luzern

Settore legno e servizi: tel. 041/419 62, fax 041/419 52 04 o per e-mail a holz.gemeinwesen@suva.ch

Settore tecnico: tel. 041/419 61 31, fax 041/419 58 70 o per e-mail a technik@suva.ch

In caso di inadempimento, ci riserviamo di chiedere il rimborso del mutuo concesso.

8. Condizioni per veicoli e macchine forestali

8.1. Filtri antiparticolato per le macchine forestali

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) si attende che nell'ambito del finanziamento dell'acquisto di macchine forestali mediante crediti d'investimento forestali venga considerato in modo adeguato anche il criterio delle emissioni. Si raccomanda di subordinare la concessione dei crediti all'equipaggiamento con filtri antiparticolato conformi allo stato della tecnica. Hanno diritto al credito d'investimento anche i costi supplementari necessari all'acquisto di veicoli nuovi già equipaggiati e al postequipaggiamento (retrofitting) di veicoli e macchine forestali già in esercizio.

Per domande specifiche in merito al tema delle emissioni si prega di rivolgersi alla sezione Traffico dell'UFAM (luftreinhaltung@bafu.admin.ch).

Link: [Fonti di inquinanti atmosferici: veicoli agricoli e macchine](#) o <http://www.bafu.admin.ch/aria> > Pagina iniziale > Aria> Informazioni per gl...> Fonti di inquinanti> Veicoli agricoli e ...

8.2. Protezione fisica del suolo nel bosco

La protezione del suolo nel bosco è uno degli obiettivi prioritari del Programma forestale svizzero (PF-CH).

In particolare sulla base dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) hanno diritto al credito forestale soltanto le macchine forestali che corrispondono allo stato attuale della tecnica e garantiscono pertanto una protezione ottimale del suolo nel bosco. Hanno diritto al credito d'investimento anche i costi supplementari necessari all'acquisto di veicoli nuovi già equipaggiati e al postequipaggiamento (retrofitting) di veicoli e macchine forestali già in esercizio.

Alcuni criteri tecnici importanti:

Peso	= possibilmente leggero, peso complessivo stabilito a seconda dell'utilizzazione, equa distribuzione del peso
Pneumatici	= aumentare la superficie di contatto utilizzando gomme più larghe, pressione delle gomme più bassa
Sistema di regolazione della pressione	= la pressione può essere adeguata e modificata durante il tragitto, a seconda dello stato del suolo
Ruote	= un numero possibilmente elevato di ruote (mantenendo tuttavia il peso complessivo del veicolo), diametro della ruota elevato

Basi giuridiche:

- Ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo)
- Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFo)
- Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (ordinanza sulle foreste, OFo)
- Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

8.3. Dati ambientali generali

A nostro avviso è importante che per i veicoli e le macchine forestali si utilizzino solo liquidi idraulici e lubrificanti biodegradabili ecocompatibili.

In linea di principio, il CI finanzia solo veicoli allo stato della tecnica più recente.

Vi preghiamo di attuare in modo adeguato le condizioni in materia ambientale (p. es. parte integrante del contratto).

Informazioni supplementari sul credito d'investimento forestale sono disponibili sul sito www.bafu.admin.ch/ik

9. Rendiconto

Il rendiconto contiene un rapporto scritto dettagliato sull'attività annuale (grado di dettaglio: programma e obiettivo programmatico) e un rilevamento di dati mediante i moduli CI_2 «Rendiconto sul credito d'investimento», CI_3 «Lista dei progetti» e CI_4 «Lista SUVA».

Il piano di finanziamento del progetto forestale deve essere indicato nel modulo 3 («Lista dei progetti»). Sono compresi contributi federali e cantonali concessi nel quadro di accordi programmatici, contributi di terzi, mezzi finanziari propri e crediti d'investimento forestale.

I tassi d'interesse del conto CI durante l'anno oggetto del rendiconto devono essere comunicati alla divisione Foreste indicandoli nel rendiconto stesso. Il rendiconto deve inoltre contenere informazioni sui proventi degli interessi, sull'imposta preventiva e sulle eventuali spese (pezze giustificative).

Sono naturalmente ben accetti anche ulteriori documenti che forniscano informazioni, precisazioni e chiarimenti.

10. Revisione

Le revisioni all'interno del Cantone devono essere effettuate dagli organi di controllo cantonali preposti. Una copia del rapporto di revisione va inoltre inviata alla divisione Foreste.

11. Scadenze

- Scadenza per l'inoltro della richiesta di pagamento rateale 15 novembre
- Notifica del fabbisogno per il prossimo esercizio 15 novembre
- Domanda di rinnovo parziale o complessivo dei crediti giunti a scadenza 1 anno prima della scadenza
Es: scadenza 15 novembre 2017,
domanda entro il 15 novembre 2016
- Scadenza per l'inoltro dei rendiconti 31 marzo